



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazione presidenziale n° 262/98 inerente liquidazione somme atto di precetto.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 262 assunta dal Presidente in data 23 settembre 1998, avente ad oggetto "Controversia dipendenti vari c/AMAT - Notifica sentenza e pedissequo atto di precetto - Liquidazione somme";
- udito il Presidente sui motivi di urgenza di adozione del predetto provvedimento deliberativo, specificati, altresì, nella narrativa dello stesso;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

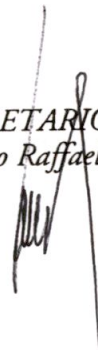
DELIBERA

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale e dell'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, la deliberazione n° 262 adottata dal Presidente in data 23 settembre 1998, avente ad oggetto "Controversia dipendenti vari c/AMAT - Notifica sentenza e pedissequo atto di precetto - Liquidazione somme".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **30 SET. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. E.
(Semerari Raffaele)

IL DIRETTORE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 06/ottobre/1998

Prot. n° : Dir/ 2318/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Milione 6.10.98

Compiegata alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 settembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 -
271 - 272 - 274 - 275 - 277.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

COPIA

Avv. GIOVANNI LELLA
CORSO ITALIA, 114 Tel. 099/7324677
74100 TARANTO
Cas. Post. 2007 TA 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. Francesco
DIOGUARDI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili in 1° grado, iscritte dal n°495 al n°514/86

R.G., aventi per oggetto: Restituzione contributi.

T R A

ZACCARIA Cataldo, PERRUNI Micola, ATTOLINO Francesco, VERDOLI

NO Mario, MONGILLO Giuseppe, DE PASQUALE Cosimo, GALASSO Michele

le, ZACCARIA Emilio, CALDERONE Adolfo, DE GIORGIO Paolo,

LENTINI Luciano, POZZESSERE Pasquale, DE FALCO Cosimo, VERNILE

Raffaele, CATUCCI Rosario, D'AMURI Arcangelo, IZZO Ugo, TOMMASEL

LI Antonio, CIANCIARUSO Umberto, DE PACE Gaetano, SCIALPI

Cataldo, MONGELLI Giuseppe, PAGLIARA Giovanni, FAIANO Pietro

FRACCASCIA Stefano, PACIFICO Italo, RAIMONDO Giuseppe, BOBBIO

Francesco, CASTELLANO Antonio, D'ANGIULLI Francesco, CARRIERO

Francesco, PASSIATORE Antonio, FUGGETTI Cosimo, DE CARLO Palmino,

GALLO Damiano, DI PIPPA Francesco, PICHIERRI Giuseppe, SCIALPI

Gregorio, SGUARIO Giulio, CAMPO Fedele, ORSO Cosimo, FONTANA

Quinto F., ANGIULLI Ettore, PACCIANA Lorenzo, GRANIO Angelo,

CHIAROLLA Cosimo, MAGGIO Luigi, MASTROPIETRO Vittorio, RESSA

Cosimo, DI MITRI Giuseppe, BIANCO Vito, RICCI Giuseppe, CIANCIA

RUSO Giuseppe, TAGLIENTE Giuseppe, CALELLA leonardo, MASSARO

Pasquale, POZZESSERE Pietro, TADDONIO Ilarione, BUONOMO Anto

N. 722 SENI..

N. 514/86 R.G.

N. 3576 CRON.

24043
Mod. A
CONTR. LAVORO
trasf. 17 S. 5.920
Taranto, 11
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 9609	
22 SET, 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Cda	

2

nio, ALFEO Antonio, BLASI Cosimo, ZUPONE Giuseppe, PULPITO
Gregorio, LEONE Carlo, MARINELLI Giorgio, D'ADDARIO Giuseppe,
MELE Raffaele, ANTONUCCI Domenico, FANULI Luigi, SPAGNULO Giusep
pe, MERICO Luciano, COTUGNO Ciro, STRADA Gustavo, GALLI Giusep
pe, GILBERTO Antonio, PUTINO Nicola, LAGUERCIA Alfredo, ANTERMI
TE Giovanni, NOBILE Sergio, ESPOSITO Gennaro, PAVESE Giulio,
DONVITO Antonio, CORVACE Giuseppe, SALAMINO giuseppe, ANGELIL
LO Orazio, FRUSI Orazio, CHIARAMONTE Filippo, PELUSO Angelo,
GIGANTIELLO Bartolomeo, AMATI Mario, CARRO Gaetano, DRAGONE Vit
torio, CALO' Giuseppe, CHIARELLI Antonio, NOIA Giovanni, PICA
Gaetano, GENTILE Francesco, LAMARINA Gino, D'AMURI Francesco,
AVITABILE Rocco, MONTELEONE Francesco, DIMAGGIO Antonio, FRANCO
Salvatore II°, BISCI Mario, LACAVA Francesco, VENNERI Egidio,
PACIFICO Antonio, LOCHI Vincenzo, PINNETTA Vincenzo, RUSSO
Michele, D'APRILE Giuseppe, MARGHERITA Domenico, PACIFICO
Francesco, ORTONE Giuseppe, MARINELLI Angelo, VOLPE Michele,
MAIANO Filippo, RUGGERO Gerardo, LOVELLI Riccardo, DE ROMA
Salvatore, LITTA Giuseppe, TUCCI Domenico, ALBANESE Francesco,
ALBANESE Rocco, TURSI Vincenzo, TEDESCO Fernando, CHILOIRO Gio
vanni, ELETTO Giuseppe, D'IGNAZIO Domenico, GADALETA Antonio,
PAGANO Fedele, NIGRO Antonio, FERRETTI Alfredo, SARACINO Giusep
pe, RAFFO vincenzo, LO PARCO Teodoro, BARNABA' Pasquale, LAVIOLA
Nicola, CARRINO Giovanni, QUARINTO Gaetano, SGURA Gregorio,
FRANCO Salvatore I°, PICUNO Cosimo, QUAGLIARELLA Nicola,
MALVANI Antonio, GENTILE Girolamo, CARDETTA Giuseppe, D'ANGELA
Cosimo, TUDISCO Salvatore, CATUCCI Vincenzo, CANDELORO Antonio,



SCHIFONE Vincenzo, MERICO Loris, DI GIACOMO Pasquale, CHILOIRO
Giuseppe, CHIRULLI Domenico, PANTALEO Tommaso, MORRONE Antonio,
CHIAROLLA Giuseppe, MAZZARANO Michele, FRASCELLA Emanuele,
NEGLIA Domenico, GIOSA rocco, CARICASULO Michele, DE VITA Lucio,
LIUZZI Aldo, PAGLIA Matteo, SCIARRONE Salvatore, CURCI Domenico,
ARMENTO Salvatore, DARCANTE Carlo, DE MITRI Vincenzo, VASCO
Michele, IZZO Lorenzo, DIMAURO Giuseppe, PAURINI Francesco,
PONZETTA Ruggiero, STOLFI Michelangelo, OLIVA Pietro, SCIALPI
Cosimo, D'ANGIULLI luigi, MANCO Barsanofrio, ORTONE Nicola,
DE PACE Francesco, QUARANTA Pietro, DI PONZIO Angelo, MIDURI
Francesco, CIAFARDINO Gianfranco, ALTAMURA Antonio, ALBANO
Gaetano, CELLAMARE Vincenzo, GUIDA Arnaldo, FIORE Pietro,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lella.

A T T O R I

E

A.M.A.T.,

rappresentata e difesa dagli avv. ti C. Rizzo, A. Greco e S. De Fran
co.

C O N V E N U T A

All'odierna udienza i procuratori delle parti si sono riporta
ti alle conclusioni formulate nelle rispettive difese scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con vari ricorsi, tutti ritualmente notificati, i ricorrenti,
indicati all'epigrafe, convenivano avanti questo pretore, in
funzione di giudice del lavoro l'AMAT, esponendo di lavorare

alle dipendenze di tale azienda e di essere rimasti creditori delle somme, pari all'uno e cinquanta per cento della quota dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a loro carico, come stabilito dalla legge n.1089 del 1968, illegittimamente trattenute, a decorrere dal 1968, delle quali, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria richiedevano la restituzione con determinazione in separato *giudizio*. L'AMAT, costituitasi ritualmente, contrastava le domande e ne chiedeva il rigetto, deducendo preliminarmente, la prescrizione dei diritti pretesi, e, per quanto di ragione, nel merito, l'esclusione delle aziende di trasporto autoferrotranviarie dalla previsione dell'art.18 della legge n.1089 del 1968, sia perché nucleata dal "genus" industriale, sia perché non soggetta al contributo per la disoccupazione involontaria. *Chiedere altro è intenzione del contraddittorio all'AMAT.*

Le cause, riunite e sufficientemente istruite con la documentazione prodotta, venivano discusse e decise all'udienza del 2.4.1986, mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento alla stregua del disposto degli artt.2115 e 1241 e ss.C.C.L. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.Sez.I 4.1.1978 n.20, I.N.P.S. c/ Soc. SAIGE Fall.) ha indicato nel datore di lavoro il soggetto tenuto all'adempimento per l'intero ammontare della obbligazione contributiva "propria ed esclusiva" ed appare, perciò, coerente ritenere che la rivalsa si sostanzi in una

CONDANNARE

Ref. 1089

compensazione tra il credito conseguente a tale adempimento ed il debito per le retribuzioni relative al periodo di paga.

Non vi è perciò connessione, per "identità" del titolo o dello oggetto (Cass. 27.3.1962 n. 622), che giustifichi la chiamata in causa o la estensione del contraddittorio all'I.N.P.S..

D'altra parte, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2948 C.C. nell'interpretazione, in cui consente la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, mentre non sembra potersi attribuire alcuna efficacia alle motivazioni delle successive pronunzie, nelle quali ha limitato l'ambito della precedente declaratoria, sul presupposto della efficacia reale dell'annullamento od inefficacia del licenziamento, senza, per altro, ribadire la coercibilità diretta dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel merito, poi, va sottolineato che l'interpretazione sistematica dell'art. 13 legge n. 1089 del 1968, alla quale l'azienda convenuta sembra fare riferimento, richiamando, al contempo, la più remota e prossima giurisprudenza della Suprema Corte, non appare utilizzabile, neppure nei limiti angusti in cui tale strumento interpretativo sembra applicabile alle leggi di politica economica, più di altre, effetto di compromessi contingenti tra le forze politiche di governo e delle relative maggioranze parlamentari. Accordare, infatti, lo sgravio nella assicurazione per la disoccupazione involontaria in vista della "riduzione degli oneri contributivi che gravano sulle imprese in cui l'occupazione non sia stabile nel senso

suindicato" "per assicurare ed ulteriormente stimolare l'occupazione stessa", come affermato dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n.1155 del 1986, non appare sufficiente né per assicurare l'occupazione, né per stimolarla, laddove si consideri che in favore del personale licenziato o da assumere, per altro, agevolmente sostituibile in virtù del credito e delle agevolazioni fiscali, anch'essi concessi, con capitali fissi (macchine), non è dovuto alcun contributo, non solo per la disoccupazione, ma per tutti gli altri rischi oggetto delle tutele previdenziali. Sicché la "ratio" in tal modo individuata risulta incongrua rispetto alla reale incidenza del fattore causale.

L'interpretazione storico-finalistica, invece, sembra muoversi, alla stregua della premessa politica della legge, racchiusa nel titolo di essa, nel senso desumibile dalla interpretazione letterale effettuata da una recente giurisprudenza della Suprema Corte (4165/84 e 4163/1984). Se ci si sottrae, infatti, alle suggestioni del momento per definire, con qualche esattezza, il contesto politico economico che determinò la decretazione e la successiva legge di conversione, non potrà non convenirsi che la finalità di questa non può consistere nel mantenimento dei livelli occupazionali o nell'incremento "diretto" dell'occupazione. E ciò non soltanto perché nel 1968 non era ancora intervenuto il rincaro internazionale delle materie prime ed, in particolare, di quelle energetiche (1973) con la conseguente crisi economica interna, ma anche per la previsione espressa di agevolazioni creditizie e fiscali, che appaiono, chiaramente,

RIALE
TARANTO

orientate a favorire nuovi investimenti, come recita il titolo legislativo, piuttosto che, in maniera immediata e diretta, il mantenimento dei livelli occupazionali, come è noto, attualmente, gravemente compromessi soprattutto nel settore industriale.

Non si intende negare che tra le finalità della legge in questione vi fosse quella di favorire, in maniera particolare, le attività ad alta intensità di manodopera, come può trarsi dalla previsione, tra gli altri benefici, degli sgravi contributivi, ma non va trascurato che questi furono accompagnati, come già detto, da agevolazioni creditizie e fiscali e, comunque, tale finalità non determinò, per l'evidente sproporzione tra causa ed effetto perseguito, innanzi sottolineata, la scelta, evidentemente, operativa, della assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Analogo effetto, avrebbe potuto, infatti, essere raggiunto con la indicazione di una delle altre contribuzioni sociali, anche

esse per l'onere variabili, in egual misura, in relazione al

numero degli occupati, e l'addebito al bilancio dello Stato delle

conseguenti riduzioni del gettito. La scelta della assicurazione per la disoccupazione involontaria fu conseguente, perciò,

all'esigenza operativa, di contenere l'onere, diretto ed imme-

diato, a carico del bilancio dello Stato. Un incremento degli

occupati avrebbe, infatti, avuto ripercussioni dirette, riducen-

dole, soltanto sulle prestazioni erogate da tale gestione

ed avrebbe, conseguentemente, comportato una contrazione, imme-

diata e diretta, degli oneri sostitutivi, a carico del bilancio

dello Stato, quasi autofinanziando con i risparmi (prestazioni), lo sgravio contributivo, che si sarebbe in tal modo, automaticamente commisurato, in qualche misura, alla riduzione prevista ed auspicata, delle prestazioni per la ^{di}occupazione involontaria (art.19 legge n.1089 del 1968).

Priva di rilievo, pertanto, appare l'impossibilità di tale riduzione, delle prestazioni per i rapporti (non avventizi) con stabilità garantita, già instaurati, poiché la ridetta preclusione non sussiste per quelli instaurandi, ai quali specificamente era riguardata la scelta operativa. D'altra parte, sebbene detta "compensazione" diretta non fosse effetto di alcuna statuizione sinallagmatica e, perciò, avrebbe potuto, laddove le finalità stimolatrici dell'intervento non si fossero realizzate, mancare, in parte o del tutto (come del resto, confermato dall'esperienza storica), tuttavia, questa, come già detto fu oggetto di previsione finalistica (art.19 legge n.2089 del 1968). Sicché, pur non potendosi assegnare ad essa valenza interpretativa esclusiva e predominante, tuttavia, va considerata come utile riscontro della interpretazione letterale.

Alla stregua, perciò, delle prospettazioni che precedono appare coerente ritenere che sia stata demandata esclusivamente, al primo comma dell'art.18 della legge in questione la determinazione dell'area d'applicazione degli sgravi, mentre il secondo comma ne ha determinato il "meccanismo operativo" lo strumento attuativo, prescelto in funzione della finalità innanzi enucleata. Deve, dunque, farsi applicazione, come correttamente sotto

TARANTO

Reginald

neato dalla Corte di Regola, dello strumento esegetico che as-
segna prevalente rilevanza alla lettera dell'art.18, 1°
comma, legge n.1089 del 1968 e concludere, nell'assenza di una
espressa previsione negativa, per l'applicazione degli sgravi
contributivi anche alle aziende ferrotranviarie, nonostante
l'esclusione del personale non avventizio di queste dal rischio
della disoccupazione involontaria.

Vanno perciò, accolte le domande condannando l'Azienda resistente
al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle somme, illegittima-
mente, trattenute a decorrere dal 1968, oltre agli accessori come
per legge. L'applicazione dell'art.429 C.P.C., in ogni sua pre-
visione, ivi compresa la rivalutazione monetaria, discende dallo
operare della rivalsa, come innanzi sottolineato, nell'ambito
della compensazione, consentita, come è noto, anche per i cre-
diti di lavoro, nei limiti di legge. Le somme pretese, pertanto,
costituiscono parte dei crediti retributivi dei lavoratori
ricorrenti e non potranno sottrarsi, perciò, alla applicazione
dei presidi apprestati a garanzia del tempestivo adempimento
di essi. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Azienda
resistente nella frazione e misura indicata nel dispositivo che
segue, con attribuzione in favore dei ricorrenti.

Sussistono, infatti, giusti motivi, in relazione alle ~~notevoli~~
prospettazioni giurisprudenziali, per compensare tra le parti
la residua frazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

IL PRETORE

Definitivamente pronunciando così provvede:

Dichiara che i ricorrenti hanno diritto allo sgravio previsto dall'art.18 della legge 25.10.1968 n.1039 nella misura dell'1,50% a far data dal novembre 1968 e condanna l'azienda resistente al pagamento delle relative spettanze a determinarsi, con i conseguenti oneri di legge.

Condanna altresì l'azienda resistente al rimborso in favore dei ricorrenti del 50% delle spese e competenze di lite, determinato in lire 1.700.000.= ivi comprese lire 700.000.= per onorario di giudizio.

Compensa interamente tra le parti la residua percentuale delle spese di lite.

Taranto, li 2.4.1986

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

Deposito in Cancelleria
11 APR 1986 IL CANCELLIERE

Notificato appello ad istanza di AMAT il
28.5.86

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

06548 /

98

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale PONTRANDOLFI

- Presidente -

R.G.N. 3598/95

Dott. Vincenzo TREZZA

- Rel. Consigliere -

Cron. 15548

Dott. Fernando LUPI

- Consigliere -

Rep.

Dott. Attilio CELENTANO

- Consigliere -

Ud. 05/06/97

Dott. Maura LA TERZA

- Consigliere -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

843

SENTENZA

Rilasciata copia studio
al SIG. ... 24 ORE

sul ricorso proposto da:

per diritti L. 6000

il 03 LUG 1998

CARICASULO MICHELE, DE VITA LUCIO, GIOSA ROCCO, NOIA

IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

GIOVANNI, PICUNO COSIMO, BLASI COSIMO, CATUCCI

Rilasciata copia studio
al SIG. ...

VINCENZO, D'IGNAZIO DOMENICO, FRUSI ORAZIO, SCIALPI

per diritti L. 6000

il 03 LUG 1998

CATALDO, D'ARCANTE CARLO, TURSI VINCENZO, CASTELLANO

IL CANCELLIERE

ANTONIO, VASCO MICHELE, CHILOIRO GIOVANNI, LA CAVA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

FRANCESCO, TUDISCO SALVATORE, CARRINO GIOVANNI,

Rilasciata copia studio
al SIG. ...

SPAGNULO GIUSEPPE, DIMAURO GIUSEPPE, ALBANESE ROCCO,

per diritti L. 6000

il 03 LUG 1998

CARDETTA GIUSEPPE, CHIAROLLA GIUSEPPE, PULPITO

IL CANCELLIERE

GREGORIO, FANULI LUIGI, FIORE PIETRO, DIMAGGIO

ANTONIO, MAIANO FILIPPO, GALLO DAMIANO, QUAGLIARELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

NICOLA, DE PACE FRANCESCO, RUSSO MICHELE, NEGLIA

Rilasciata copia studio
al SIG. ...

DOMENICO, CALO' GIUSEPPE, RESSA COSIMO, CARRIERO

per diritti L. 6000

IL CANCELLIERE



FRANCESCO, CELLAMMARE VINCENZO, MALVANI ANTONIO,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

D'ANGIULLI FRANCESCO, VOLPE MICHELE, GRANIO ANGELO,

Richiesta copia studio
dal Sig. PASSATORE
per diritti L. 6000

DRAGONE VITTORIO, DE FALCO COSIMO, GENTILE GIROLAMO,

il 11 LUG. 1998
IL CANCELLIERE

ORSO COSIMO, CATALEDA ANTONIO, LAGUERCIA ALFREDO,

ANGELILLO ORAZIO, ANTONUCCI DOMENICO, AVITABILE ROCCO,

MELE RAFFAELE, MAZZARANO MICHELE, PAVESE GIULIO,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

CHIRULLI DOMENICO, DE PACE GAETANO, DI MITRI GIUSEPPE,

Richiesta copia legale
dal Sig. RIZZO

SCIARRONE SALVATORE, GENTILE FRANCESCO, PACIFICO

per diritti L. 15 LUG. 1998
IL CANCELLIERE

FRANCESCO, LOPARCO TEODORO, OTTONE GIUSEPPE, FERRETTI

ALFREDO, MORRONE ANTONIO, BOBBIO FRANCESCO, CAMPO

FEDELE, LOCHI VINCENZO, FRANCO SALVATORE, PACIFICO

ANTONIO, PELUSO ANGELO, RAIMONDO GIUSEPPE, PAGANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

FEDELE, BIANCO VITO, CALDERONE ADOLFO, DE GIORGIO

PAOLO, GUIDA ARNALDO, SALAMINO GIUSEPPE, D'ANGELA

Richiesta copia studio
dal Sig. FAISA-CISAL

COSIMO, NOBILE SERGIO, LITTA GIUSEPPE, RICCI GIUSEPPE,

per diritti L. 6000
il 24 LUG. 1998
IL CANCELLIERE

D'APRILE GIUSEPPE, CHILOIRO GIUSEPPE, LAMARINA GINO,

NIGRO ANTONIO, PICHIERRI GIUSEPPE, NOTARISTEFANO

TERESA VED. BARNABA' R., FIUSCO CATERINA VED. PACIFICO

ITALO, SGURA GREGORIO, DE PASQUALE COSIMO, MONGELLI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

GIUSEPPE, ARMENTO SALVATORE, CATUCCI ROSARIO, TUCCI

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. LEUA
per diritti L. 1 AGO. 1998
IL CANCELLIERE

DOMENICO, FRACCASCIA STEFANO, CALELLA LEONARDO,

PINNETTA VINCENZO, CHIAROLLA COSIMO, LAVIOLA NICOLA,

BISCI MARIO, CHIAROMONTE FILIPPO, CORVACE GIUSEPPE,

MERICO LUCIANO, MASSARO PASQUALE, PAGLIARA GIOVANNI,

MONTELEONE FRANCESCO, STRADA GUSTAVO, GALLI GIUSEPPE,

Rizzo



LIUZZI ALDO, QUARANTA PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato P. LITTA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI LELLA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

A.M.A.T. -AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso ~~lo studio dell'avvocato~~ *il signor* L. GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE DE FRANCO, CATALDO RIZZO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 896/94 del Tribunale di LECCE, depositata il 13/04/94, r.g.n. 632/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/97 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA;
uditi gli Avvocati RIZZO e DE FRANCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi 193 agenti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - AMAT - premesso che quest'ultima aveva illegittimamente trattenuto le quote dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a loro carico senza sgravarli dell'1,50%, come stabilito dalla legge 25.10.1968 n. 1089, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Taranto la predetta azienda e chiedevano accertarsi il proprio diritto allo sgravio.

L'AMAT si costituiva e deduceva l'infondatezza delle domande, eccependo peraltro, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti dei lavoratori.

Il Pretore, riuniti i ricorsi, con sentenza del 2.4.1986 accoglieva le domande e condannava la resistente alle spese.

Detta decisione veniva totalmente ^{confermata} ~~affirmata~~ dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 18.11.1986, nella quale si precisava: che lo sgravio dei contributi, previsto dall'art. 18 del d.l. 30.8.1968 n. 918, convertito in legge 25.10.1968 n. 1089, spettava anche alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto e che, di conseguenza, gli agenti avevano il diritto di ottenere la restituzione dell'1,50% dei contributi che l'AMAT aveva loro trattenuti; che era infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto il

Presse

Presse



diritto fatto valere dagli agenti non era riconducibile a quelli previsti dall'art. 2948 c.c., trattandosi di diritto a somme che l'AMAT non poteva trattenere.

Avverso tale sentenza l'AMAT proponeva ricorso per cassazione deducendo: a) violazione dell'art. 18 l. n. 1089 del 1968; b) violazione degli artt. 2115 e 2041 c.c.; c) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..

Questa Corte, con sentenza n. 5328 del 4.12.1989, accoglieva il primo motivo e, dichiarati assorbiti gli altri, enunciava il principio di diritto secondo cui lo sgravio contributivo di cui all'art. 18 è applicabile solo in favore delle imprese e con riguardo alle retribuzioni che siano effettivamente assoggettate alla contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione a rapporti di lavoro non muniti di stabilità.

L'AMAT riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Lecce, designato dalla Corte, concludendo per il rigetto di tutte le domande.

I lavoratori si costituivano e chiedevano che il Tribunale disapplicasse il principio enunciato dalla Corte, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 261 del 12.6.1991 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18 l. n. 1089/69 nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel

Arre



Mezzogiorno relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 896 del 30.9.1993/ *Presse* 13.4.1994, rigettava le domande proposte dai dipendenti e dichiarava compensate per intero le spese di tutti i gradi del giudizio, considerando:

che il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi a principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quando, dopo la sentenza di rinvio, entri in vigore una nuova legge che regoli il rapporto controverso, o una legge che interpreti autenticamente la norma da applicare, ovvero quando intervenga una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari la illegittimità costituzionale della norma medesima;

che tuttavia nel caso di specie, in un diverso processo, il Pretore di Taranto, con sentenza n. 519 del 26.7.1989, aveva respinto la domanda con la quale l'AMAT aveva convenuto in giudizio l'INPS per ottenere la restituzione dei contributi versati per i lavoratori istanti, e che la predetta sentenza era passata in giudicato prima che fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 291 del 1991;

che, pertanto, la controversia doveva essere decisa sulla base del principio enunciato dalla Corte nella

Presse



sentenza di rinvio.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce 109 dei 193 dipendenti, (come indicato in epigrafe), hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. L'AMAT ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso e riproponendo l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti *ed ha presentato memoria -*

Presse

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Franco Salvatore. Risulta, infatti, che nelle precedenti fasi hanno preso parte al giudizio due dipendenti a nome Franco Salvatore, distinti come Franco Salvatore Primo e Franco Salvatore Secondo. Il ricorso per cassazione risulta invece proposto da "Franco Salvatore" senza altra specificazione, con la conseguenza che rimane del tutto incerta la persona del ricorrente. Tale incertezza non può non riflettersi negativamente sulla ammissibilità dello stesso mezzo di impugnazione, rimasto privo di sicuro riferimento alla persona del ricorrente.

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione degli artt. 30 legge 11.3.1953 n. 87, 1 legge 9.2.1948 n. 1 e 136 Cost., ^{ricorrenti} ~~L'AMAT~~ ^{no} censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover applicare il principio enunciato dalla Corte con la sen-

Presse

Presse



tenza di rinvio, ignorando lo "ius superveniens" rappresentato dalla sentenza n. 291/91 della Corte costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 18 del d.l. n. 918/68, convertito in legge n. 1089/68, sull'erroneo presupposto che il giudicato intervenuto nella causa promossa dall'AMAT contro l'INPS prima di detta sentenza avesse reso definitiva ed intangibile la questione dei rimborsi anche nei confronti dei dipendenti, benchè rimasti estranei al predetto giudizio.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 e 2115 c.c., ⁱ ~~la~~ ricorrente deduce ^{ne} che il rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e assicurativi intercorre tra l'INPS ed il datore di lavoro e che ad esso sono estranei i lavoratori assicurati, con la conseguenza che il fatto che l'AMAT abbia lasciato passare in giudicato la sentenza resa dal Pretore di Taranto, precludendosi la possibilità di ripetere dall'INPS gli sgravi ex art. 18 cit., non può vanificare il diritto dei dipendenti a vedersi restituire la parte dei contributi che l'AMAT non avrebbe dovuto loro trattenere.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 394 c.p.c., ⁱ ~~la~~ ricorrente osserva ^{ne} che il giudice del rinvio è vincolato, oltre che dal principio di



diritto enunciato dalla Corte (salvo lo ius superveniens), anche dai presupposti di fatto della decisione, nel senso che non potrà giudicare su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata, fatta eccezione per la deduzione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione, verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito. DI conseguenza erroneamente il Tribunale di Lecce avrebbe posto a fondamento della sua decisione un giudicato intervenuto tra le parti diverse e relativamente ad una situazione sostanziale non coincidente con quella oggetto del presente giudizio.

I motivi di ricorso, che per le loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono nel loro complesso fondati.

Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare, in aderenza a tale principio, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dopo la

Barro



sentenza rescindente, dovendosi in questo caso fare applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di detto "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte costituzionale, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza della cassazione (Cass. n. 3093 del 1989, Cass. n. 7114 del 1992, Cass. n. 3110 del 1994).

Orbene, nel caso di specie è pacifico che, successivamente alla sentenza rescindente n. 5328 del 1989 di questa Corte, è intervenuta la sentenza n. 261 del 12.6.1991, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18, secondo comma, del d.l. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione.

Conseguentemente il diritto allo sgravio andava certamente riconosciuto anche ai dipendenti dell'AMAT, trovandosi essi nelle condizioni richieste dalla pronuncia del giudice delle leggi.

Il giudice di rinvio, pur richiamando la predetta decisione del giudice delle leggi (la cui pronuncia veniva a travolgere il principio di diritto enunciato



dalla Corte di cassazione, avendo espunto dall'ordinamento la norma sulla quale detto principio era stato affermato), e pur dando atto della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto tuttavia di dover decidere attenendosi al principio fissato dalla sentenza rescindente, sostenendo erroneamente che il rapporto per cui è causa, ritenuto di natura previdenziale, fosse divenuto ormai intangibile per effetto del passaggio in giudicato (in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale) della sentenza del Pretore di Taranto che aveva respinto la domanda di rimborso avanzata dall'AMAT nei confronti dell'INPS.

In tal modo il Tribunale di Lecce è incorso in un duplice errore, da un lato confondendo l'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che grava sul datore di lavoro nei confronti dell'INPS di natura previdenziale, con l'obbligazione di pagamento della retribuzione che grava sul medesimo datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, di natura privata; dall'altro estendendo gli effetti della sentenza resa dal Pretore nella causa previdenziale intercorsa tra l'AMAT e l'INPS ai dipendenti dell'azienda che a tale causa erano rimasti estranei.

Infatti, obbligato al pagamento dei contributi, anche per la parte che è a carico dei lavoratori, è uni-



camente il datore di lavoro, salvo diritto di rivalsa (ex art. 2115 secondo comma c.c.), sicchè i dipendenti non potevano agire direttamente contro l'INPS per il rimborso della trattenuta dell'1,50% operata dall'azienda, nè potevano essere litisconsorti necessari di quel giudizio. Conseguentemente non potevano essere pregiudicati dal giudicato formatosi in detto processo.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato in materia che il datore di lavoro, unico responsabile del pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore, è anche l'unico soggetto legittimato alla ripetizione dell'indebito in caso di contributi versati non dovuti, anche per la parte a carico del lavoratore (tra le tante, da ultimo, cfr. Cass. n. 10181 del 1996, Cass. n. 7524 del 1995, Cass. n. 12855 del 1995).

Inoltre ha precisato ancora la Corte, il lavoratore che ha subito la corrispondente trattenuta sulla busta paga, operata dal datore di lavoro a titolo di rivalsa (ex artt. 2115 c.c. e 19 legge 4 aprile 1952 n. 218), può agire nei confronti del medesimo per ottenere il pagamento della parte di retribuzione non percepita ed in relazione a tale credito di lavoro egli ha diritto

R. Carre



ad interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c. (Cass. n. 12855 del 1995, Cass. n. 10181 del 1996).

Ne consegue che il credito dei lavoratori verso il datore di lavoro, configurandosi come pretesa ad una parte di retribuzione indebitamente trattenuta, non ha natura previdenziale ed è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c..

Il ricorso è dunque fondato nei limiti delle considerazioni sopra svolte e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il Collegio, peraltro, ritiene di poter decidere la causa nel merito, ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; per l'effetto dichiara che i ricorrenti hanno diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..

Vanno confermate le statuizioni sulle spese adottate dal Pretore di Taranto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese dei successi gradi e fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Fran-



co Salvatore; accoglie il ricorso degli altri ricorrenti; cassa e, decidendo nel merito, dichiara, che questi ultimi hanno diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria; conferma la statuizione sulle spese del Pretore di Taranto; compensa tra tutte le parti le spese delle successive fasi e gradi del giudizio.

Così deciso in Roma il 5 giugno 1997.

Il Presidente *[Signature]*

Il Cons. estensore: *Vincenzo Tressa*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria

Oggi, 3 LUG. 1998



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

INTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
PUNTO, E DA OGNI SPESA, TASSA
DANTE AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. av. Giovanni Lella nell'interesse
dei ricorrenti ed esclusione di Franco Salvatore
in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero diervi
assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di
concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li - 3 AGO 1998



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F. L. Roberto Ricci

E' conforme alla prima copia rilasciata

Roma, li - 3 AGO 1998



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[Signature]
Roberto Ricci



A. M. A. T.

COPIA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia dipendenti vari c/AMAT - Notifica sentenza e pedissequo atto di precetto - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- atteso che in data 22 settembre u.s. é stata notificata in Azienda la sentenza n° 722 emessa dal Pretore di Taranto, dott. Dioguardi in data 2.4.1986, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n° 6548 emessa in data 5/giugno/1997, munita di formula esecutiva, con cui viene riconosciuto, a favore di n° 108 dipendenti ed ex dipendenti, il diritto allo sgravio previsto dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n° 1089 nei limiti della prescrizione quinquennale, con interessi e rivalutazione monetaria, con conferma della statuizione sulle spese effettuata dal Pretore di Taranto con sentenza n° 722/86 e con compensazione delle spese nelle successive fasi e gradi dei giudizi;
- atteso che le predette sentenze sono state notificate in uno all'atto di precetto per il pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei ricorrenti, creditori in solido delle stesse;
- ritenuto doversi procedere al pagamento delle spese e competenze legali rivenienti dal predetto atto di precetto, al fine di evitare il ricorso a procedure esecutive;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore di Caricasulo Michele, creditore in solido, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Giovanni Lella, per la complessiva somma di £ 5.875.600, oltre a IVA e CAP e interessi per £ 1.551.249;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali - Spese legali"
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 SET. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. N. T.
(Semeraro Raffaele)